

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Articolo 1. ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art.4 dello Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n.12 del 10/03/2001, è istituita, presso il Comune, la Commissione Comunale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (in seguito indicata come la Commissione).
2. La Commissione, in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità vigenti, nonché dalle Direttive dell'Unione Europea e in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n. 14, opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
3. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne (Pechino,1995).

Articolo 2. FUNZIONE

1. La Commissione è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Articolo 3. COMPITI

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
- b. dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale della Giunta. Può altresì, anche su propria richiesta, essere ascoltata dalla Giunta e dal Consiglio in relazione ai provvedimenti che essa ritenga investire la condizione femminile;
- c. promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza. Inoltre promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente, nel rispetto delle competenze istituzionali;
- d. promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi; e. compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1.

Articolo 4. COMPOSIZIONE

1 – La Commissione, costituita con Delibera del Consiglio Comunale, è composta da un numero massimo di quindici donne e tre uomini, residenti nel Comune di Roccastrada, che ne abbiano fatto domanda allegando il proprio curriculum personale e professionale. Esse devono possedere competenza ed esperienza nel campo delle iniziative in favore delle donne, della parità e delle pari opportunità, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, o che abbiano voglia di impegnarsi nei settori sopraindicati.

Sono componenti di diritto della Commissione le Assessore e le consigliere comunali elette.

2 - Le candidature delle componenti di cui al comma 1 debbono pervenire al Sindaco secondo le modalità previste dal relativo bando, corredate da curriculum dal quale risultino sia le specifiche competenze ed esperienze negli ambiti sopra indicati sia la eventuale appartenenza ad associazioni di volontariato o movimenti che svolgano un ruolo attivo nell'ambito delle pari opportunità.

L'assessorato con la delega specifica alle pari opportunità, con il supporto dell'ufficio competente, predispone un elenco ragionato delle candidature, che rappresenterà una griglia di valutazione per parametri omogenei anche tenendo conto della opportunità di garantire un quadro il più ampio possibile delle diverse professionalità, da proporre al Consiglio Comunale per la nomina di competenza.

3 - Le componenti la commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 5. FUNZIONAMENTO

1- La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e una Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2- La Presidente convoca e presiede le sedute e ne predispone l'Ordine del giorno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

3 -Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Commissione stessa con delibera del Consiglio Comunale.

4 - La Commissione è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno all'indirizzo indicato dai componenti - utilizzando preferibilmente e ove possibile la posta elettronica o il fax ordinariamente non meno di cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

5 - Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale. 6 - Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. Delle sedute della Commissione viene redatto un

sommario verbale che è tenuto a disposizione delle componenti presso gli uffici comunali.

7 - La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

8 - Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.

9 - La partecipazione all'attività della Commissione è svolta a titolo gratuito.

10 - Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 comma 3 del D.Lgs 267/00.

11 - La Commissione, entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio annuale di previsione, presenta al Sindaco le linee programmatiche delle attività che intende realizzare; inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulle attività svolte corredata da osservazioni e proposte.

ART. 6 COLLEGAMENTI

1 - La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare:

- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;
- Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

ARTICOLO 7. NORMA FINANZIARIA

1 - Le spese derivanti dal funzionamento della Commissione trovano copertura nel Bilancio comunale.